

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione per incorporazione: quale destino per i crediti fiscali dell'incorporata?

di Silvio Rivetti

Master di specializzazione

NEUTRALITÀ FISCALE NELLE RIORGANIZZAZIONI DI IMPRESA

[Scopri di più >](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'interpello n. 218 del 16.02.2023](#), ha fornito nuovamente indicazioni utili circa le modalità di gestione del passaggio, nell'ambito di operazioni straordinarie di **fusione**, dei **crediti fiscali facenti capo alla società incorporata** a favore della società incorporante.

Il caso in esame vede come protagonista un **consorzio** cooperativo di imprese artigiane, il quale, per sollevare le imprese consorziate dalle difficoltà di cedere al mondo bancario i crediti da esse acquisiti per effetto degli sconti in fattura, concessi a fronte della realizzazione di interventi edilizi di carattere "minore" ricadenti nell'ecobonus ordinario e nel recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 16-bis Tuir (e non nel superbonus), aveva accettato la veste di **cessionario dei relativi crediti**; per poi rappresentare, nell'istanza di interpello, la sua incapacità di fare fronte alla mole dei crediti incamerati, **esaurita la sua capienza fiscale**.

Al riguardo, in vista della deliberata fusione con altro consorzio artigiano di analoga natura, la società cooperativa destinata all'incorporazione pone il quesito circa le modalità con cui **l'incorporante potrà fruire dei consistenti crediti d'imposta che essa porta in dote**, in assenza di indicazioni operative ritraibili dagli atti della prassi amministrativa, quanto agli accorgimenti tecnici da utilizzarsi.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate innanzitutto conferma i due principi di fondo regolanti il caso, che il consorzio istante dava sostanzialmente per scontati:

- in primo luogo, che la **fusione per incorporazione è fenomeno successorio di tipo universale**, per effetto del quale opera il subentro della società incorporante nell'insieme delle posizioni attive e passive facenti capo all'incorporata, tanto sul

piano civilistico quanto su quello fiscale (ai sensi rispettivamente dell'[articolo 2504-bis cod. civ.](#) e dell'[articolo 172, comma 4, Tuir](#));

- e in secondo luogo, quale corollario di quanto visto sopra, che i crediti fiscali propri dell'incorporata **confluiscono nella disponibilità dell'incorporante automaticamente**, senza necessità di dover procedere a una nuova cessione.

Nel sottolineare tali profili, l'Agenzia delle Entrate conclude così che **l'incorporante potrà direttamente utilizzare in compensazione**, all'indomani della fusione e far data dalla produzione dei suoi effetti, i crediti presenti nel cassetto fiscale della società incorporata (mancando, nel progetto di fusione, differenti “specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata”); **indicando nel Modello F24**, nella sezione “contribuente”, nel campo riservato al primo “codice fiscale” quello della **società incorporante stessa**; e nel secondo campo, riservato al “**codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**”, quello della **società incorporata** a cui il credito faceva riferimento; con indicazione altresì del codice 62, “**soggetto diverso dal fruitore del credito**”.

Le istruzioni di cui sopra, segnalano le Entrate, non rappresentano una reale novità: essendo già state fornite in relazione a un caso analogo e recente, oggetto della [risposta all'interpello n. 153 del 24.01.2023](#), riguardante gli analoghi dubbi formulati stavolta dell'incorporante, in merito alle modalità operative di utilizzazione dei crediti dell'incorporata e di compilazione dei modelli F24.

Di migliore interesse resta, al di là del piano strettamente compilativo, il ragionamento giuridico elaborato dalle Entrate in merito alla legittimità dell'operazione di **subentro, per "successione"**, della società incorporante nella titolarità dei crediti fiscali dell'incorporata.

Sul punto, la risposta in commento cita la [circolare 38/E/2002](#) e le [risoluzioni 118/E/2009 e 22/E/2006](#), che già avevano riconosciuto, nel caso di operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione societarie, un analogo diritto al subentro nella fruizione dei crediti d'imposta per i **nuovi investimenti nelle aree svantaggiate** (ai sensi dell'[articolo 8 L. 288/2000](#)).

È da notare che tali atti di prassi sono pervenuti alle dette conclusioni, in termini in qualche modo restrittivi: ovvero ammettendo il subentro nei crediti d'imposta limitatamente nei soli casi in cui specifiche norme di legge prevedono la “confusione” dei diritti e degli obblighi dei soggetti interessati.

Tale lettura induce quindi a riflettere, se la stessa conclusione non possa essere estesa anche a caso degli **eredi della persona fisica defunta**, cessionaria di crediti: i quali eredi, subentrando **mortis causa** nell'insieme delle posizioni attive e passive facenti capo al **de cuius**, non è chiaro se possano avvalersi o meno dei **crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale di quest'ultimo**.